

Copia di deliberazione del Consiglio comunaleN. **45** del Reg.Data **28/10/1987**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale del servizio di Polizia municipale.

L'anno millenovecentottant**asette**, il giorno **Ventotto** del mese di **Ottobre**
alle ore **18,45**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **stra** ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Canosa Aldo		si	18) Di Giandomenico Luigi	si	
2) Assetta Giovanni Antonio	si		19) D'Intinosante Tonino	"	
3) Aretusi Angelo	"		20) De Melis Vincenzo	"	
4) Canale Renato	"				
5) Di Michele Graziano	"				
6) Dell'Orso Remo	"				
7) Di Matteo Cesare	"				
8) Di Felice Sabatino	"				
9) Odoardi Vincenzo	"				
10) Assetta Antonio	"				
11) Di Michele Mario	"				
12) Buccella Carlo	"				
13) Di Virgilio Erminio	"				
14) Teodoro Graziantonio		si			
15) Gagliardone Antonio	si				
16) Fasciani Antonio	"				
17) Santilli I. Dolores	"				

Assegnati n. **20**In carica n. **20**Presenti n. **18**Assenti n. **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Assetta Giovanni Antonio** nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Signor **Dr. Vincenzo De Aloysio**
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 recante: «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale»
che, all'art. 4 testualmente recita:

Art. 4 - Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

«I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto».

Ritenuto di dovere dare corso all'adozione del previsto regolamento;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali e del Personale degli Enti Locali n. 3187 in data 2 marzo 1987;

Visto che, a norma dell'art. 11 della prima richiamata legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali e del personale degli Enti locali - Circolare n. 3187 in data 2 marzo 1987.

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Note di indirizzo.

--- ommissis ---

Sub. 4 - Quanto alla attribuzione ai Comuni di specifica potestà regolamentare in tema di disciplina del servizio di polizia municipale (art. 4), articolazione strutturale, dotazione organica del Corpo e status giuridico del personale in conformità ai principi contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego (art. 7) si osserva che la ratio complessiva della legge mira al conseguimento di più ampi margini di efficienza e funzionalità del servizio nel rispetto delle peculiarità locali e della autonomia degli Enti.

Preme al riguardo ribadire quanto già rappresentato con circolare telegrafica P.E.L. n. 15700.VI.13/21.1431 del 6 giugno 1986 sulle limitazioni in materia di ampliamento di dotazione organica, stante l'espresso richiamo alla legge 29 marzo 1983, n. 93 contenuto nello stesso art. 7, 1° comma, legge n. 65.

Invero, ferma restando la autonomia organizzativa di ogni ente quanto alla individuazione degli aspetti funzionali e strutturali ottimali per l'espletamento del servizio, la determinazione della dotazione organica complessiva e per le singole qualifiche resta comunque assoggettata alla vigente disciplina di legge, atteso che si pone su di un piano del tutto distinto rispetto a quello regolamentare di stretta pertinenza dell'Ente locale.

Di conseguenza, in presenza di istituzione di nuovi posti di organico o di trasformazione degli esistenti con aumento di spesa, è necessario che le relative deliberazioni siano trasmesse per il preventivo esame della Commissione Centrale della Finanza Locale ai sensi dell'art. 7 legge 299/80.

Sub. 5 - In materia di trattamento economico del personale di polizia municipale di cui all'art. 10 della legge, si osserva in primo luogo che l'avvenuto riconoscimento di una maggiorazione retributiva, da determinare in sede contrattuale, per l'espletamento delle funzioni aggiuntive statali, accogliendo una tradizionale rivendicazione della categoria, arreca in materia la necessaria certezza giuridica, restando nel contempo in sintonia con l'assetto generale disegnato dalla legge quadro sul pubblico impiego laddove rinvia alla sede contrattuale del comparto di appartenenza la concreta quantificazione dell'ammontare.

Per espresso disposto di legge, peraltro, l'aumento della c.d. indennità di vigilanza spetterà solo agli addetti della polizia municipale - o a quelli, per analogia assimilabili, dipendenti di altri Enti locali (art. 12, 2° comma) - cui sia attribuito, in aggiunta ai compiti ordinari, l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della stessa legge n. 65. Ciò in quanto l'ultimo alinea del secondo comma, stesso art. 10, esclude dalla corresponsione del beneficio aggiuntivo in parola il personale collocato in posizione funzionale tale da precludere - in radice - la possibilità dell'esercizio effettivo delle menzionate funzioni.

Sembra altresì da ritenere che la incumulabilità prevista dal successivo 3° comma, stesso art. 10, abbia riferimento a qualsiasi altra indennità spettante alla generalità del personale di vigilanza e corrisposta allo stesso titolo in remunerazione delle funzioni statali aggiuntive previste per legge, e non ad indennità specifiche, non remunerative delle funzioni aggiuntive, spettanti solo a chi è chiamato ad assolvere particolari prestazioni (turno, reperibilità).

Art. 12 - Partecipazione ai corsi di qualificazione e aggiornamento.

STON E INDIAIRAV - STMUISSA

Per gli appartenenti alla polizia municipale, la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento è obbligatoria.

La partecipazione ai detti corsi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, è disposta con deliberazione della giunta municipale dalla quale dovranno risultare:

- l'esatta indicazione dell'Ente che organizza i corsi;
- il programma dei corsi;
- le generalità dei dipendenti che dovranno parteciparvi;
- la presunta spesa a carico del bilancio comunale.

Art. 13 - Orario di lavoro - Riposo settimanale.

Tutti gli appartenenti alla polizia municipale dovranno eseguire turni di lavoro di complessive n. 36 ore settimanali.

L'orario è disposto tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale. Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13, salvo casi eccezionali motivati.

Al personale della polizia municipale spetta un giorno di riposo settimanale.

I turni di riposo settimanale sono programmati, settimanalmente, contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale, qualora non possa, per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro il mese successivo.

Al personale assente dal servizio per più di un giorno, il riposo di turno spettante nella settimana può essere concesso se esso abbia ripreso regolare servizio entro la domenica precedente.

Il riposo di turno coincidente col periodo di assenza dal servizio per malattia deve ritenersi assorbito.

Art. 14 - Turni di servizio.

Il Capo Ufficio della polizia municipale avrà cura di redigere, con almeno tre giorni di anticipo, per i soli servizi esterni, il «turno di servizio giornaliero».

Il turno di servizio giornaliero di cui al precedente comma potrà essere sostituito con ordini di servizio particolare:

- a) in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- b) in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.

I turni di servizio di cui al 1° comma e al 2° comma, lettera a) dovranno, essere conservati in appositi raccoglitori, quelli di cui al precedente comma, lettera b), dovranno essere conservati nel fascicolo personale dell'interessato.

Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.

È fatto obbligo, a tutti i dipendenti esterni, di prendere visione degli atti relativi ai turni prima di lasciare il lavoro nel giorno precedente.

Art. 15 - Obbligo di permanenza in servizio.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia municipale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza saranno riconosciute come «lavoro straordinario» ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 16 - Reperibilità.

L'obbligo del rispetto delle norme sulla reperibilità è limitato ai soli dipendenti e per i periodi prefissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.

Art. 17 - Tessera di riconoscimento.

Al personale della polizia municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio;
- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciare, prontamente al Sindaco, l'eventuale smarrimento;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito,

COMUNE DI A L A N N O


PROVINCIA DI P E S C A R A

REGOLAMENTO COMUNALE del servizio di polizia municipale

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 228/10/1987
con atto n. 46;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno festivo/di mercato;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del N.;
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata,
per quindici giorni consecutivi dal al
- 5) È stato comunicato al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario del Governo, così come
dispone l'art. 11 della legge n. 65/1986, con lettera n., in data
- 6) È entrato in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo
di ripubblicazione (Art. 37).

Data



Il Segretario

.....

INDICE

CAPO I — NORME GENERALI

— Oggetto del regolamento	Art. 1
— Svolgimento del servizio di polizia municipale - Norme generali di condotta	Art. 2
— Qualità rivestite dal personale del servizio	Art. 3

CAPO II — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

— Responsabilità del servizio di polizia municipale	Art. 4
— Coordinamento dell'attività di polizia locale	Art. 5
— Compiti degli addetti ai servizi di polizia municipale	Art. 6
— Protezione Civile	Art. 7

CAPO III — PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

— Dotazione organica del personale della polizia municipale	Art. 8
— Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla polizia municipale	Art. 9
— Doveri degli operatori della polizia municipale - Rapporti di servizio	Art. 10
— Aggiornamento degli operatori della polizia municipale	Art. 11
— Partecipazione ai corsi di qualificazione e aggiornamento	Art. 12
— Orario di lavoro - Riposo settimanale	Art. 13
— Turni di servizio	Art. 14
— Obbligo di permanenza in servizio	Art. 15
— Reperibilità	Art. 16
— Tessera di riconoscimento	Art. 17
— Placca di servizio	Art. 18
— Disponibilità di spazi murali	Art. 19

CAPO IV — UNIFORME E ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

— Uniforme degli operatori della polizia municipale	Art. 20
— Obbligo di indossare l'uniforme	Art. 21
— Uso dell'uniforme	Art. 22
— Cura della persona e dell'uniforme	Art. 23
— Mezzi in dotazione degli operatori della polizia municipale	Art. 24
— Veicoli in dotazione	Art. 25
— Obbligo del saluto	Art. 26
— Violazioni	Art. 27
— Massa vestiario	Art. 28
— Armamento degli appartenenti alla polizia municipale	Art. 29

CAPO V — MISSIONI E OPERAZIONI ESTERNE - DISTACCHI - COMANDI TEMPORANEI

— Missioni ed operazioni esterne - Rappresentanza	Art. 30
— Distacchi e comandi temporanei	Art. 31
— Procedura per i distacchi e comandi temporanei	Art. 32
— Servizi nell'interesse dei privati	Art. 33

CAPO VI — DISPOSIZIONI FINALI

— Pubblicità del regolamento	Art. 34
— Comunicazione del regolamento	Art. 35
— Leggi ed atti regolamentari	Art. 36
— Entrata in vigore del presente regolamento	Art. 37

CAPO I — NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, come previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Le associazioni del volontariato riconosciute a norma delle vigenti disposizioni possono collaborare con la struttura della polizia municipale.

Art. 2 - Svolgimento del servizio di polizia municipale - Norme generali di condotta.

Il personale della polizia municipale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.

Il personale della polizia municipale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Nello svolgimento delle succitate funzioni devono perseguirsi criteri di massima efficienza e di uniformità, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale del servizio.

Il personale del servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni riveste le qualità di:

a) «pubblico ufficiale», ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;

b) «agente di polizia giudiziaria», ai sensi dell'art. 221, 2° comma, del Codice di Procedura Penale;

c) «ufficiale di polizia giudiziaria», riferita al responsabile del servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 221, 3° comma, del Codice di Procedura Penale.

La qualità di «agente di pubblica sicurezza» sarà conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, 2° comma, della legge n. 65/1986.

CAPO II — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del servizio di polizia municipale.

Allo svolgimento delle funzioni di polizia municipale di cui è titolare il comune sovraintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, un Assessore.

Sono escluse dalla delega le attribuzioni «personalissime», legate alla autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Ne consegue che il responsabile del servizio o il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 5 - Coordinamento dell'attività di polizia locale.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia municipale in concorso con altri Enti Locali, con le forze dell'ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 6 - Compiti degli addetti ai servizi di polizia municipale.

Gli addetti ai servizi di polizia municipale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; l'edilizia

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 5 - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
 - servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
 - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali e del personale degli Enti locali - Circolare n. 3187 in data 2 marzo 1987.

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Note di indirizzo.

--- omissis ---

Sub. 3 - Per quanto concerne la natura delle funzioni esercitate dagli addetti alla polizia municipale, dal quadro normativo di riferimento emerge chiaramente che le funzioni disciplinate dall'art. 5 sono aggiuntive, anche se connesse, alle attribuzioni istituzionali svolte dagli addetti a tutela degli interessi fondamentali della collettività locale.

In particolare, in tema di funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale si osserva che la speltanza delle relative attribuzioni in capo agli addetti al servizio si fonda direttamente sulla volontà del legislatore, che in proposito conferma quanto disposto, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice della strada.

Carattere innovativo va, invece, riconosciuto alla normativa recata dallo stesso art. 5 in materia di conferimento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, dove l'aggettivo «ausiliaria» è in relazione alla funzione propria ed esclusiva dello Stato in materia di P.S. rispetto alla quale il concorso dell'Ente locale è, per esso, della polizia municipale, è collaborativo ed ausiliario.

Invero non par dubbio che la disciplina prevista in ordine a tale conferimento prevede da parte del Sindaco la comunicazione al Prefetto dei nominativi e dei requisiti del personale di polizia municipale come atto dovuto; mentre l'atto prefettizio di conferimento della qualità di agente di P.S. viene svincolato da momenti di discrezionalità, presupponendo soltanto la verifica dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma.

Di conseguenza secondo la nuova normativa la qualità di agente di P.S. viene riconosciuta dal Prefetto a tutti gli addetti al servizio o al Corpo di polizia municipale purché siano in possesso dei requisiti di legge.

Va chiarito altresì che la suddetta qualità non può avere una portata temporale connessa e limitata all'occasionalità (p. es. ex art. 3) in quanto la medesima, una volta acquisita ex art. 5 - 2° comma della legge in esame, entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale in questione e può venir meno solo con la perdita dei richiamati requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento.

In via ordinaria per tanto il personale che svolge il servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza (art. 5, 1° comma).

In via straordinaria può espletare «specifiche operazioni» in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, ovvero compiti specifici di polizia giudiziaria allorché sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Sindaco che è anche garante della professionalità degli addetti al servizio. In tali casi il personale messo a disposizione dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (art. 5, 4° comma).

Si è in definitiva salvaguardata la sfera di autonomia del Comune rispetto alle autorità esterne di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, riaffermando la peculiarità del servizio di polizia municipale che, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, assume uno specifico ruolo al servizio delle comunità locali ma di grande rilievo anche per l'ordine pubblico generale.

--- omissis ---

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 2 - Funzioni del sindaco.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali e del personale degli Enti locali - Circolare n. 3187 in data 2 marzo 1987.

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Note di indirizzo.

--- omissis ---

Il Sindaco può delegare ad un assessore compiti attinenti all'esercizio delle funzioni di polizia locale (art. 1, 2°).

Restano escluse dalla delega le attribuzioni «personalissime», legate alla Autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Ne consegue che il responsabile del servizio o il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste, risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Spetta, infine, al regolamento comunale o, in mancanza, alla potestà ordinata del Sindaco - inerente a quella di direzione e vigilanza sull'espletamento dei servizi di polizia municipale - di stabilire la organizzazione anche burocratica dei servizi medesimi.

--- omissis ---

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Vedi anche l'art. 5 riportato a margine dell'art. 3.

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 4 - Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
 - sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Vedi anche l'art. 5 riportato a margine dell'art. 3.

b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

g) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.

Agli addetti è vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di urgente necessità.

Quando abbiano ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica sono tenuti a darne notizia, al più presto possibile, al loro diretto superiore.

Art. 7 - Protezione Civile.

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia municipale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della polizia municipale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

CAPO III — PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 8 - Dotazione organica del personale della polizia municipale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente da questo comune e dalla relativa pianta organica.

Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché della legge 7 marzo 1986, n. 65 recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale».

Art. 9 - Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla polizia municipale.

Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali articolate sulle qualifiche funzionali ivi previste.

Art. 10 - Doveri degli operatori della polizia municipale - Rapporti di servizio.

I responsabili dei Servizi di polizia municipale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco o dall'assessore delegato.

È fatto obbligo, a tutti gli operatori esterni della polizia municipale di redigere, su apposito modulo, giornalmente, il «Rapporto di Servizio».

I rapporti di cui al precedente comma dovranno essere raccolti distintamente per dipendente e conservati per consentire, alla fine di ciascun anno, di riepilogare, con lo stesso schema, i servizi prestati da ciascun dipendente e redigere una relazione.

Art. 11 - Aggiornamento degli operatori della polizia municipale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

- a) al rimborso delle spese documentate;

- b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché caso di privati infortuni;
 - d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
 - f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;
 - g) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;
 - h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.
- Agli addetti è vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di urgente necessità. Quando abbiano ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica sono tenuti a darne notizia, al più presto possibile, al loro diretto superiore.

Art. 7 - Protezione Civile.

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia municipale assicura l'immediato intervento e i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della polizia municipale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

CAPO III — PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 8 - Dotazione organica del personale della polizia municipale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente di questo comune e dalla relativa pianta organica.

Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché della legge 7 marzo 1986, n. 6 recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale».

Art. 9 - Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla polizia municipale.

Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali articolate sulle qualifiche funzionali ivi previste.

Art. 10 - Doveri degli operatori della polizia municipale - Rapporti di servizio.

I responsabili dei Servizi di polizia municipale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco dall'assessore delegato.

È fatto obbligo, a tutti gli operatori esterni della polizia municipale di redigere, su apposito modulo, giornalmente, «Rapporto di Servizio».

I rapporti di cui al precedente comma dovranno essere raccolti distintamente per dipendente e conservati per consentire, alla fine di ciascun anno, di riepilogare, con lo stesso schema, i servizi prestati da ciascun dipendente redigendo una relazione.

Art. 11 - Aggiornamento degli operatori della polizia municipale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione e di aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

- a) al rimborso delle spese documentate;
- b) all'eventuale indennità di missione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 5 - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
 - servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
 - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali e del personale degli Enti locali - Circolare n. 3187 in data 2 marzo 1987.

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Note di indirizzo.

... ommissa ...

Sub. 3 - Per quanto concerne la natura delle funzioni esercitate dagli addetti alla polizia municipale, dal quadro normativo di riferimento emerge chiaramente che le funzioni disciplinate dall'art. 5 sono aggiuntive, anche se connesse, alle attribuzioni istituzionali svolte dagli addetti a tutela degli interessi fondamentali della collettività locale.

In particolare, in tema di funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale si osserva che la spettanza delle relative attribuzioni in capo agli addetti al servizio si fonda direttamente sulla volontà del legislatore, che in proposito conferma quanto disposto, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice della strada.

Carattere innovativo va, invece, riconosciuto alla normativa recata dallo stesso art. 5 in materia di conferimento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, dove l'aggettivo "ausiliaria" è in relazione alla funzione propria ed esclusiva dello Stato in materia di P.S. rispetto alla quale il concorso dell'Ente locale è, per esso, della polizia municipale, è collaborativo ed ausiliario.

Invero non par dubbio che la disciplina prevista in ordine a tale conferimento prevede da parte del Sindaco la comunicazione al Prefetto dei nominativi e dei requisiti del personale di polizia municipale come atto dovuto; mentre l'atto prefettizio di conferimento della qualità di agente di P.S. viene svincolato da momenti di discrezionalità, presupponendo soltanto la verifica dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma.

Di conseguenza secondo la nuova normativa la qualità di agente di P.S. viene riconosciuta dal Prefetto a tutti gli addetti al servizio o al Corpo di polizia municipale purché siano in possesso dei requisiti di legge.

Va chiarito altresì che la suddetta qualità non può avere una portata temporale connessa e limitata all'occasionalità (p. es. ex art. 3) in quanto la medesima, una volta acquisita ex art. 5 - 2° comma della legge in esame, entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale in questione e può venir meno solo con la perdita dei richiamati requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento.

In via ordinaria per tanto il personale che svolge il servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza (art. 5, 1° comma).

In via straordinaria può espletare -specifiche operazioni- in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, ovvero compiti specifici di polizia giudiziaria allorché sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Sindaco che è anche garante della professionalità degli addetti al servizio. In tali casi il personale messo a disposizione dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (art. 5, IV° comma).

Si è in definitiva salvaguardata la sfera di autonomia del Comune rispetto alle autorità esterne di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, riaffermando la peculiarità del servizio di polizia municipale che, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, assume uno specifico ruolo al servizio delle comunità locali ma di grande rilievo anche per l'ordine pubblico generale.

... ommissa ...

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 2 - Funzioni del sindaco.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali e del personale degli Enti locali - Circolare n. 3187 in data 2 marzo 1987.

OGGETTO: Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Note di indirizzo.

... ommissa ...

Il Sindaco può delegare ad un assessore compiti attinenti all'esercizio delle funzioni di polizia locale (art. 1, 2).

Restano escluse dalla delega le attribuzioni "personalissime" legate alla Autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge. Ne consegue che il responsabile del servizio o il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste, risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Spetta, infine, al regolamento comunale o, in mancanza, alla potestà ordinatrice del Sindaco - inerente a quella di direzione e vigilanza sull'espletamento dei servizi di polizia municipale - di stabilire la organizzazione anche burocratica dei servizi medesimi.

... ommissa ...

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Vedi anche l'art. 5 riportato a margine dell'art. 3.

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Art. 4 - Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
 - sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Vedi anche l'art. 5 riportato a margine dell'art. 3.

b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali agli enti di appartenenza;

f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

g) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso. Agli addetti è vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di urgente necessità.

Quando abbiano ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica sono tenuti a darne notizia, al più presto possibile, al loro diretto superiore.

t. 7 - Protezione Civile.

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia municipale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della polizia municipale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

CAPO III — PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

t. 8 - Dotazione organica del personale della polizia municipale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le mansioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente dello stesso comune e dalla relativa pianta organica.

Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché della legge 7 marzo 1986, n. 65 intitolata «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale».

t. 9 - Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla polizia municipale.

Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali articolate nelle qualifiche funzionali ivi previste.

t. 10 - Doveri degli operatori della polizia municipale - Rapporti di servizio.

I responsabili dei Servizi di polizia municipale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco o dall'assessore delegato.

È fatto obbligo, a tutti gli operatori esterni della polizia municipale di redigere, su apposito modulo, giornalmente, il «Rapporto di Servizio».

I rapporti di cui al precedente comma dovranno essere raccolti distintamente per dipendente e conservati per consentire, alla fine di ciascun anno, di riepilogare, con lo stesso schema, i servizi prestati da ciascun dipendente e di compilare una relazione.

t. 11 - Aggiornamento degli operatori della polizia municipale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità, volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;

autosufficienza operativa;

capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

a) al rimborso delle spese documentate;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Vedi l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, riportato a margine dell'art. 6.

25 - Veicoli in dotazione.

L'uso e la manutenzione dei veicoli in dotazione della polizia municipale trovano disciplina nello speciale «Regolamento Comunale per la gestione dei veicoli» approvato con delibera consiliare in data 11/11/87

26 - Obbligo del saluto.

Al personale addetto alla polizia municipale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto, del tipo militare: gli amministratori comunali, alle autorità civili, militari e religiose;

i superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;

tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti.

È dispensato dal saluto:

il personale a bordo di veicoli;

il personale in servizio di scorta alla bandiera e al gonfalone.

27 - Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

28 - Massa vestiario.

La fornitura della massa vestiario al personale della polizia municipale trova disciplina nell'apposito regolamento comunale.

29 - Armamento degli appartenenti alla polizia municipale.

L'armamento della polizia municipale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, troverà disciplina nello speciale regolamento comunale previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 14 aprile 1987.

CAPO V — MISSIONI E OPERAZIONI ESTERNE - DISTACCHI - COMANDI TEMPORANEI

30 - Missioni e operazioni esterne - Rappresentanza.

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto dall'art. 4 della legge n. 140 del 30 marzo 1986, n. 65.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare operazioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità. Di esse, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

31 - Distacchi e comandi temporanei.

In conformità alle norme del regolamento organico il personale assegnato al servizio di polizia municipale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia municipale sul territorio di altro comune.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto di questa provincia.

Nei casi di distacco e di comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori mentre viene conservata la dipendenza dall'ente di appartenenza per quanto concerne i rapporti economici.

32 - Procedura per i distacchi e comandi temporanei.

I distacchi e comandi temporanei del personale della polizia municipale presso altri comuni saranno disposti sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con deliberazione della Giunta Municipale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

le ragioni del distacco o comando;

la generalità dei dipendenti comandati;

la modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti e riflessi;

la durata del distacco o comando;

l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che, comunque, faranno carico all'ente presso cui avviene il comando.

33 - Servizi nell'interesse dei privati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Vedi l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, riportato a margine dell'art. 6.

25 - Veicoli in dotazione.

L'uso e la manutenzione dei veicoli in dotazione della polizia municipale trovano disciplina nello speciale «Regolamento Comunale per la gestione dei veicoli» approvato con delibera consiliare in data 11/11/11

26 - Obbligo del saluto.

Al personale addetto alla polizia municipale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto, del tipo militare: agli amministratori comunali, alle autorità civili, militari e religiose;

ai superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;

a tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti.

È dispensato dal saluto:

il personale a bordo di veicoli;

il personale in servizio di scorta alla bandiera e al gonfalone.

l. 27 - Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

l. 28 - Massa vestiario.

La fornitura della massa vestiario al personale della polizia municipale trova disciplina nell'apposito regolamento comunale.

l. 29 - Armamento degli appartenenti alla polizia municipale.

L'armamento della polizia municipale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, troverà disciplina nello speciale regolamento comunale previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del aprile 1987.

APPO V — MISSIONI E OPERAZIONI ESTERNE - DISTACCHI - COMANDI TEMPORANEI

30 - Missioni e operazioni esterne - Rappresentanza.

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto dall'art. 4 della legge n. 1986, n. 65.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare missioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità. Di esse, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

31 - Distacchi e comandi temporanei.

In conformità alle norme del regolamento organico il personale assegnato al servizio di polizia municipale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia municipale sul territorio di altro comune.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto di questa provincia.

Nei casi di distacco e di comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori mentre viene conservata la dipendenza dall'ente di appartenenza per quanto concerne i rapporti economici.

32 - Procedura per i distacchi e comandi temporanei.

I distacchi e comandi temporanei del personale della polizia municipale presso altri comuni saranno disposti sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con deliberazione della Giunta Municipale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

le ragioni del distacco o comando;

la generalità dei dipendenti comandati;

la modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti e riflessi;

la durata del distacco o comando;

l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che, comunque, faranno carico all'ente presso cui avviene il comando.

33 - Servizi nell'interesse dei privati.

A richiesta degli interessati e, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, potranno essere autorizzati servizi per conto di privati.

Vedi l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, riportato a margine dell'art. 6.

Vedi l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, riportato a margine dell'art. 6.

Detti servizi dovranno essere disposti con provvedimento del Sindaco o suo delegato.

Il provvedimento dovrà indicare:

- a) il servizio comandato;
- b) l'ora di inizio e fine del servizio anche presunti;
- c) le generalità dei dipendenti incaricati;
- d) le modalità del servizio;
- e) gli estremi della ricevuta del pagamento effettuato nelle mani dell'economo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35 - Comunicazione del Regolamento.

Il presente Regolamento che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 36 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle norme regionali sulla Polizia Locale;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- al regolamento organico del personale dipendente.

Art. 37 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header.

18 - Placca di servizio.

Ai personale della polizia municipale è assegnata una «placca» di servizio, recante il numero di matricola, da portare tesa all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

Le caratteristiche della «placca» sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

È fatto obbligo al personale di conservarla con cura e denunciarla immediatamente al Sindaco l'eventuale smarrimento.

Art. 19 - Disponibilità di spazi murali.

Negli uffici della polizia municipale è concesso, alle varie organizzazioni sindacali, l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali.

I detti spazi saranno possibilmente distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

CAPO IV — UNIFORME E ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 20 - Uniforme degli operatori della polizia municipale.

L'uniforme, i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione dell'art. 6, 4° comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 21 - Obbligo di indossare l'uniforme.

Il personale appartenente alla polizia municipale impiegato nei servizi esterni di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento, di scorta, di rappresentanza e onore, veste, obbligatoriamente, l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per eccezionali motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti.

Art. 22 - Uso dell'uniforme.

Di norma il personale obbligato indossa l'uniforme ordinaria.

L'uso di divisa diversa dall'ordinario è disposto dai dirigenti in relazione alla natura del servizio da espletare.

L'uso in servizio da parte degli appartenenti alla polizia municipale di abiti civili e le deroghe alle regole sull'aspetto formale in relazione a specifiche esigenze di servizio, sono disposti per iscritto, dal responsabile del servizio.

Art. 23 - Cura della persona e dell'uniforme.

L'appartenente alla polizia municipale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale della polizia municipale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;

se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

È vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

È fatto divieto di:

indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;

alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa.

Fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono comunque infirmare il prestigio e il decoro dell'Amministrazione.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare effetti od altri oggetti costituenti parte della divisa.

Art. 24 - Mezzi in dotazione degli operatori della polizia municipale.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i trassegna e gli accessori stabiliti dalla regione in applicazione dell'art. 6, 5° comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Considerata, pertanto, la necessità di dare corso all'approvazione del regolamento così come predetta norma dispone, nel testo proposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 139, n. 7, del T.U.L.C.P. 148/1915;

Visto l'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato

Sig. Presidente:

Presenti n.....18....., Votanti n.....18....., Astenuti n.....//.....;

Voti favorevoli n.....18....., Voti contrari n.....//.....

DELIBERA

di approvare l'allegato:

«Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale»

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n.....37..... articoli.

La presente deliberazione, corredata del relativo allegato regolamento, sarà comunicata al Ministro dell'Interno a norma e con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 65/1986.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to **Assetta Giovanni A.**

Il Segretario

f.to **Vincenzo De Aloysio**

Il Consigliere Anziano

f.to **Aretusi Angelo**

Prot. N. **735**

Li **22 MAR 1988**

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il giorno **22 MAR** festivo - di mercato e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.


Il Segretario

f.to **Vincenzo De Aloysio**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Data **22 MAR 1988**

Visto: **IL SINDACO**



Il Segretario

REGIONE **COMITATO DI CONTROLLO - Sezione Speciale di**

N.

Data

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE


CERTIFICO io Segretario che la presente deliberazione, unitamente alla decisione prima richiamata adottata dall'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali, a norma dell'art. 62, terzo comma del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con la legge 9 giugno 1947, n. 530, è stata ripubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

Data

Il Segretario

Copia della presente deliberazione, con lettera n., in data, in relazione al disposto dell'art. 11 della legge n. 65/1986, è stata inviata, per il tramite del Commissario del Governo, al Ministero dell'Interno.

Data



Il Segretario Comunale